

**COMUNE DI MARRADI
CITTA' METROPILTANA DI FIRENZE**

***REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI***

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. DEL _____

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 FORME DI GESTIONE

ART. 3 DEFINIZIONI

ART. 4 RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 5 ATTI PROPEDEUTICI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

ART. 6 SOLLECITI DI PAGAMENTO E GESTIONE

ART. 7 PREDISPOSIZIONE LISTE DI CARICO

TITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE R.D 639/2010

ART. 8 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

ART. 9 EFFICACIA DELL'INGIUNZIONE FISCALE COME TITOLO ESECUTIVO E COME PRECETTO

ART. 10 NOTIFICA ATTI DI RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 11 TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DELL'INGIUNZIONE

ART. 12 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

ART. 13 ONERI AGGIUNTIVI POSTI A CARICO DEL DEBITORE

ART. 14 INTERESI DOVUTI SU VERSAMENTI E RATEAZIONI

ART. 15 RICHIESTE DI SGRAVIO/ RIMBORSO

ART. 16 AZIONI CAUTELARI CONSERVATIVE ED ESECUTIVE

ART.17 CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

ART. 18 RIMBORSO

ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 PRESCRIZIONE

ART. 21 DISCARICO CREDITI INESIGIBILI

ART. 22 OBBLIGO DI RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE

ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 N. 446 e succ. mod e int. nel rispetto delle esigenze di semplificazioni degli adempimenti dei soggetti debitori e in conformità ai principi di cui alla legge 27 luglio 2000 N. 212, disciplina le attività inerenti alla gestione coattiva di tutte le entrate patrimoniali e tributarie gestite direttamente dal Comune. Esso regola quindi, le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui hanno avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.

ART. 2 FORME DI GESTIONE

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza e economicità del servizio, la riscossione coattiva delle entrate può essere effettuata:
 - a) In proprio, oppure può essere affidata a soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 446/1997. In tali casi la riscossione viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 Aprile 1910 N. 639 applicando in quanto compatibili le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 N. 602 e successive modifiche fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al codice di procedura civile;
 - b) Tramite la procedura del ruolo di cui al D.P.R 602/1973; in tal caso la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione che operano mediante ruolo ai sensi dei decreti legislativi 26 febbraio 1999 N.46 e successive modifiche e 13 aprile 1999 N.112 e successive modifiche.

La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "**lista di carico**" o carico l'elenco dei debitori e delle debentrici contenenti i dati anagrafici ed identificativi del debito di ciascun moroso inserito nella lista;
 - b) "**entrate tributarie**" le entrate del Comune derivanti da imposte, tasse diritti o comunque aventi natura tributaria istituite o applicate in base a future leggi;
 - c) "**entrate non tributarie**" tutte le entrate non rientranti nella lettera b) tra cui:
 - in particolar modo le entrate patrimoniali **di diritto pubblico** cioè tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con l'ordinaria attività istituzionale (es. tariffe dei servizi educativi e scolastici, tariffe della luce votiva, tariffe per palestra, per sale comunali, oneri di urbanizzazione etc.) le sanzioni amministrative quali a titolo meramente esemplificativo le sanzioni in materia urbanistico edilizia, le sanzioni relative a regolamenti comunali nonché le sanzioni amministrative;

- le entrate **patrimoniali di diritto privato** quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con l'attività di diritto privato del Comune (es. canoni di locazione non derivanti da atti concessori).

ART.4 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Responsabile della riscossione coattiva è individuato nella figura del Responsabile del Servizio Gestione Risorse dell'Ente nominato con decreto del Sindaco.
2. Sono attribuite al Responsabile del Servizio Gestione Risorse la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 nonché nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 N. 602 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione a mezzo ruolo sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa debitoria la cui definizione resta in capo al Responsabile dell'entrata competente

ART.5 ATTI PROPEDEUTICI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

1. Per le entrate tributarie la cartella o l'ingiunzione devono essere precedute, di norma dalla notifica dell'atto impositivo che divenuto definitivo costituisce titolo propedeutico idoneo all'iscrizione a ruolo e/o all'ingiunzione di pagamento.
2. Per le entrate patrimoniali la cartella o l'ingiunzione devono essere preceduti di norma dall'atto propedeutico individuato dalle singole norme di legge e dalle disposizioni regolamentari (es. la contestazione di addebito, i verbali di contravvenzioni per violazioni al codice della strada, l'ordinanza ingiunzione) per le sanzioni amministrative costituisce titolo propedeutico idoneo all'ordinanza ingiunzione e per le violazioni al codice della strada il verbale di accertamento. L'ingiunzione ha natura cumulativa di titolo esecutivo e di precetto e può essere impugnata solo per vizi propri. Qualora l'ingiunzione non sia preceduta dall'atto propedeutico essa può essere impugnata anche per contestare nel merito la pretesa debitoria.

ART. 6 SOLLECITI DI PAGAMENTO E GESTIONE

1. Per garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva nonché per evitare la prescrizione dei crediti comunali ogni responsabile del credito comunale provvede a sollecitare/intimare il pagamento di quanto non versato non oltre l'anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato in modo spontaneo notificando apposito atto di sollecito/intimazione mediante raccomandata A/R, per mail, per PEC o altra modalità prevista dalla legge. Per le entrate di natura patrimoniale l'ingiunzione dovrà essere preceduta da una intimazione di pagamento con raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1219 del cod. civ. Con l'atto di sollecito/intimazione viene dato al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento ponendo a carico dello stesso gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari. L'attività di sollecito intimazione potrà essere svolta nel rispetto dei diversi termini e modalità stabilite dalle vigenti disposizioni comunali e dalle normative speciali ivi comprese quelle relative alle tasse e imposte comunali.

ART. 7 PREDISPOSIZIONE LISTE DI CARICO

Ciascun Responsabile dell'entrata preposto alla riscossione di entrate (tributarie non tributarie, patrimoniali, sanzioni amministrative) predispone un elenco (liste di carico) contenente i dati identificativi del debitore l'importo dovuto il titolo esecutivo individuato dalla legge e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate, presupposto indispensabile per la successiva notifica dell'ingiunzione di pagamento.

La lista di carico dovrà essere sottoscritta dal Responsabile della singola entrata

Le liste di carico devono essere consegnate al Responsabile della riscossione coattiva almeno 180 giorni prima della prescrizione dei singoli crediti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE R.D. 639/1910

ART.8 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

1. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto propedeutico proprio di ciascuna entrata di cui al precedente art.5 (atti propedeutici) o dell'eventuale atto di sollecito/intimazione di cui al prec art.6 ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativo ai tributi comunali il Responsabile del credito comunale fornisce al responsabile della riscossione coattiva i dati relative alle posizioni debitorie in stato di morosità affinché lo stesso proceda all'attivazione delle forme di riscossione coattiva ed alla formazione dei relativi atti.

2. Nel caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 N. 639 il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento che deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- l'indicazione del debitore
- l'indicazione del soggetto creditore
- l'ordine o l'intimazione ad adempiere
- l'indicazione dell'ammontare della somma dovuta e dettaglio del relativo importo
- l'indicazione dell'atto propedeutico divenuto definitivo
- il termine entro cui adempiere al pagamento ovvero entro 30 gg. per le entrate patrimoniali o entro 60 gg. per le entrate tributarie dalla notifica dell'ingiunzione
- l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento entro il termine
- l'indicazione dell'autorità presso cui è possibile proporre impugnazione e dei termini per proporre l'impugnazione stessa
- l'indicazione del Funzionario responsabile del procedimento
- le indicazioni presso cui è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
- la sottoscrizione dell'atto da parte del Funzionario responsabile della riscossione coattiva

3. Con l'ingiunzione di pagamento è chiesto al debitore oltre al pagamento degli importi non versati indicati nell'atto propedeutico di cui al precedente art. 5 o nell'eventuale atto di sollecito o nell'atto di accertamento relativo ai tributi comunali entro il termine di 30 gg. (per le entrate patrimoniali) o di 60 gg. (per le entrate tributarie) dalla notifica dell'ingiunzione medesima anche dei seguenti ulteriori oneri:

- le spese di notifica dell'ingiunzione;

- Per le **entrate tributarie** gli interessi calcolati in misura del saggio legale tempo per tempo vigente con maturazione giorno per giorno decorrenti dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi calcolati al tasso legale decorrono dalla data in cui l'avviso di accertamento è diventato definitivo ovvero trascorsi i 60 (sessanta) giorni dalla notifica alla data di elaborazione dell'atto di ingiunzione.

- Per le entrate **patrimoniali** o assimilate gli interessi calcolati in misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente con maturazione giorno per giorno decorrenti dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi calcolati al tasso legale decorrono di regola dalla data di scadenza indicata con l'atto propedeutico proprio della singola entrata.
 - Eventuali ulteriori spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva non vietate o in contrasto con norme di legge determinate con apposito atto di giunta Comunale sulla base delle effettive spese sostenute per la gestione della riscossione coattiva.
4. Con la medesima ingiunzione potrà essere richiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore indipendentemente dalla natura dei crediti.
 5. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario previa comunicazione all'Ente dell'avvenuto accollo.
- L'Ingiunzione di pagamento è un atto interruttivo della prescrizione.

ART. 9 EFFICACIA DELL'INGIUNZIONE FISCALE COME TITOLO ESECUTIVO E COME PRECETTO

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale di natura stragiudiziale una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnato entro 60 giorni dalla data di notificazione o se impugnato con ricorso rigettato.
2. Essa contiene gli elementi e quindi assolve anche la funzione di precetto.
3. La qualità di titolo esecutivo è soggetta a termine ordinario di prescrizione decennale.
4. In qualità di precetto la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
5. Se nel termine di cui sopra non è iniziata l'esecuzione l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto.
6. Ai fini dell'avvio delle procedure esecutive il funzionario responsabile della procedura coattiva rinnova l'efficacia tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione fiscale di cui sopra oppure tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. N. 602/73.

ART.10 NOTIFICA DEGLI ATTI DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La notifica degli atti di riscossione coattiva viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi dai 158 a 160 della legge 27 dicembre 2006 N. 296 nell'ambito territoriale corrispondente a quello del Comune ove è stato nominato, ovvero dall'ufficiale della riscossione e nelle altre forme previste dalla legge. Il Comune provvede a notificare l'atto di ingiunzione fiscale entro e non oltre novanta giorni dall'invio delle liste di carico.

ART.11 TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DELL'INGIUNZIONE

2. Nel caso di ingiunzione relativa ad entrate di natura tributaria il termine per l'impugnazione è di 60 giorni dalla notifica. Entro tale data, il ricorso deve essere depositato al protocollo Generale dell'Ente e i contenziosi si instaura ove la parte depositi alla commissione tributaria entro i successivi 30 giorni, la copia del ricorso e la prova di avvenuta notifica all'Ente. e il contenzioso si instaura ove la parte depositi alla Commissione Tributaria entro i successivi giorni, la copia del ricorso e la prova di avvenuta notifica all'Ente. I termini in precedenza indicati sono perentori.

3. Nel caso di ingiunzione relativa ad entrate di natura patrimoniale o assimilata invece, il termine per l'impugnazione è pari a 30 giorni da quelle della notifica. Il termine di 30 giorni non è perentorio ai fini della proposizione dell'opposizione e ha rilevanza solo in relazione all'esecuzione dell'ingiunzione. Il decorso del termine di 30 giorni senza che sia stata depositata opposizione all'A.G.O. preclude la facoltà di conseguire la sospensione dell'esecuzione in forza dell'ingiunzione ma la parte potrà comunque oltre il termine dei 30 giorni procedere alle opposizioni ai sensi degli artt. 615 1 comma e 617 1 comma c.p.c. prima che sia iniziata l'esecuzione.
4. L'ingiunzione non acquista efficacia di giudicato. La decorrenza del termine per l'Opposizione non ha conseguenze di ordine processuale generando unicamente l'effetto sostanziale di irretrattabilità del credito e conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 del codice civile ai fini della prescrizione.
5. L'impugnazione dell'ingiunzione fiscale è effettuata a norma dell'art. 3 del R.d- 639 /2010 mediante ricorso o opposizione.
6. Quando l'ingiunzione è emessa per il recupero di entrate di natura tributaria la tutela giurisdizionale appartiene al giudice tributario. Il ricorso deve essere formato con le modalità e nei tempi indicati nel decreto legislativo 546/1992 e succ. mod e int.
7. La tutela giurisdizionale sulle ingiunzioni emesse per il recupero di entrate patrimoniali o assimilate appartiene invece all'autorità giudiziaria ordinaria. Se la controversia ha un valore non superiore a 5.000 € la competenza appartiene al Giudice di pace. Per gli altri casi la competenza spetta al Tribunale ai sensi del disposto dell'art. 7 del codice di procedura civile.
8. Nel caso di entrate patrimoniali o assimilate l'opposizione all'ingiunzione richiede la forma dell'atto di citazione (art. 163 per i giudizi di cognizione art. 615 1° comma e 617 1° comma c.p.c)
9. L'atto di opposizione giudiziaria è sottoposto al pagamento del contributo unificato in relazione al valore (DPR 30.5.2002 n° 115 e succ. mm)
10. In caso di impugnazione la competenza spetta al Responsabile della riscossione coattiva che si avvarrà della collaborazione dei singoli Responsabili di entrata

ART.12 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Non si fa luogo alla riscossione coattiva per gli importi inferiori a 30,00 comprensivo di sanzioni e interessi. Tale limite si intende riferito all'intero debito anche derivante da entrate o annualità diverse. Il debito resta comunque dovuta dal soggetto moroso e potrà essere richiesto cumulativamente, fatta salva la prescrizione.

ART. 13 ONERI AGGIUNTIVI POSTI A CARICO DEL DEBITORE

1. In caso di affidamento della riscossione coattiva ai soggetti di cui all'art. 53 del D.lgs 446/1997 agli importi posti in riscossione coattiva saranno aggiunte a titolo di rimborso le seguenti spese:
 - a) spese di notifica di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva;
 - b) spese relative alle procedure attivate calcolate in base alla tabella di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000.
2. Saranno aggiunte a titolo di rimborso le spese eventualmente sostenute per la difesa legale qualora determinate e liquidate con provvedimento giudiziale, parimenti in caso di pignoramento mobiliare sono poste a carico del debitore le spese stabilite dall'ufficiale giudiziario che procede al pignoramento.

3. Le spese succitate anticipate per la procedura di riscossione coattiva sono sempre a carico del soggetto debitore. L'Ente riconosce esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultate infruttuose solo a seguito di un provvedimento di sgravio oppure in caso di accertata inesigibilità previa giustificazione e rendicontazione da parte del Responsabile della dell'Agente della riscossione.

ART. 14 INTERESSI DOVUTI SU VERSAMENTI E RATEAZIONI

1. A decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento hanno dovuto ulteriori interessi moratori al saggio legale.
 2. Gli interessi moratori dovuti ai sensi del comma 1 sono calcolati solo sull'importo dell'entrata e non sull'intero debito iscritto a riscossione coattiva comprendente sanzioni e interessi.
- Sulle somme da versare in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale.

ART. 15 RICHIESTE DI SGRAVIO/ RIMBORSO

1. Le richieste di sgravio/rimborso della somma oggetto di ingiunzione dono presentate all'ufficio dedicato alla riscossione coattiva e vengono istruite dall'ufficio medesimo.
L'Ufficio al termine della giornata raccoglie tutte le istanze acquisite allo sportello, distinte per tipologia di entrata e le trasmettere al protocollo generale per la relativa registrazione. Le istanze protocollate non appena ritornate all'ufficio/sportello dedicato saranno istruite secondo le modalità e tempi previamente concordati con il responsabile della singola entrata. Di regola entro 20 giorni dal ricevimento delle istanze l'ufficio preposto redige una proposta di provvedimento motivato di accoglimento e/o di diniego dello sgravio/rimborso e lo inoltra al responsabile della singola entrata il quale nei successivi 15 gg, inoltra il provvedimento finale all'ufficio riscossione affinché proceda ad inviarlo nei successivi 10 gg al contribuente mediante raccomandata A/R o altra modalità di notifica. Il provvedimento può recare la firma a mezzo stampa del funzionario responsabile dell'entrata.
2. L'Ufficio riscossione con cadenza bimestrale o diverso termine stabilito dal responsabile della singola entrata procederà ad inviare l'elenco degli sgravi /rimborsi effettuati al responsabile dell'Entrata e al servizio Gestione Risorse.
3. L'elenco dei rimborsi e il relativo provvedimento cumulativo di liquidazione deve essere inviato all'Ufficio mandati della ragioneria entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento dell'istanza di rimborso avvenga nei successivi 60 gg.
4. I tempi procedurali ante indicati possono subire modificazioni in aumento qualora le istanze di sgravio/rimborso dovessero pervenire molto numerose o qualora dovessero richiedere un'istruttoria più complessa. In tali casi il provvedimento finale dovrà essere inviato al contribuente entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza Analogamente l'elenco di cui al precedente comma 2 ultimo periodo dovrà essere inviato all'ufficio mandati del servizio Gestione Risorse entro 90 gg. dalla data di presentazione dell'istanza in modo che l'erogazione l'accredito dell'importo oggetto di rimborso avvenga nei successivi 30 gg.
5. Le richieste di sgravio non interrompono i termini per ricorrere.
6. In caso di affidamento a soggetto esterno del servizio di riscossione coattiva o di segmenti del medesimo l'ufficio preposto alla riscossione dovrà attenersi alle disposizioni contrattuali con particolare riferimento al capitolato speciale d'appalto.

ART. 16 AZIONI CAUTELARI CONSERVATIVE ED ESECUTIVE

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari (fermo amministrativo e ipoteca) e/o esecutive (espropriazione forzata dei beni del debitore) previste dalla vigente normativa nel rispetto dei limiti imposte dalla legge e dal presente regolamento.

2. La scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata dal Responsabile della riscossione coattiva e dal Responsabile della singola entrata tenendo prevalentemente in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri:

- tipologia del credito
- Importo del credito
- Costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive
- Eventuale contenzioso in atto e possibilità di soccombenza
- Solvibilità del debitore.

3. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal responsabile della riscossione coattiva salvo quelle demandate per legge espressamente dall'Ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'Ufficiale della riscossione.

4. Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati laddove applicato di cui all'art. 86 del D.P.R. 602/1973 e succ. mod e int. viene disposto qualora l'ammontare complessivo del credito sia pari o superiore a 200,00 €.

5. Le azioni tutte se avviate e/o applicate sono effettuate nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia compatibilmente con le disposizioni di cui al R.D. 639/1910.

6. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico dei debitori nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000 oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.

ART. 17 CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1. Il Responsabile della riscossione coattiva su domanda dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo e fino a un massimo di settantadue rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:

- a) fino a 200,00 nessuna rateizzazione
- b) da euro 200,01 a euro 500 fino a tre rate mensili
- c) da euro 500,01 a euro 2.000,00 fino a otto rate mensili
- d) da euro 2.001,00 a euro 5.000,00 fino a dodici rate mensili
- e) da euro 5001,00 e euro 10.000 fino a trentasei rate mensili
- f) superiore a 10.000 € fino a 48 rate.

2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es più avvisi di accertamento) in tale caso le soglie d'importo di cui al primo comma si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi il contribuente deve presentare per ciascun tributo distinte domande di rateizzazione.

A prova della condizione di difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione.

Per le persone fisiche e ditte individuali

A prova della condizione di difficoltà economica il contribuente deve allegare la seguente documentazione:

a) la dichiarazione ISEE in corso di validità alla data della richiesta stesa nella quale l'indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore ad € 10.000,00

Società di persone (Società semplici S.n.c, S.a.s)

- a) autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000 della sussistenza di temporanee e obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
- b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;
- c) copia del bilancio di esercizio anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore a 10.000,00 €.

Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio

- a) auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
- b) copia del bilancio di esercizio;
- c) Prospetto di calcolo dell'indice di liquidità che deve risultare inferiore a 1, sottoscritto da revisori legali dei conti o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili o consulenti del lavoro.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune di Marradi adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

La rata di pagamento minima è pari a €100,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate consecutive ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente ferma ogni ulteriore responsabilità di legge decade automaticamente dal beneficio della rateazione ovvero con il conseguente l'obbligo del pagamento dell'intero importo residuo maggiorato delle accessorie di cui all'art. 13 entro 30 giorni in un'unica soluzione e senza ulteriore possibilità di rateizzazione.

Qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 4 rate in deroga all'art.2 per le persone fisiche e le ditte individuali non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica mente per le persone giuridiche e le società sarà sufficiente ma necessaria la sola autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie.

Su richiesta del debitore il funzionario responsabile della riscossione fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo può disporre rateizzazioni, bimestrali trimestrali i quadrimestrali.

4. La rateizzazione non è mai consentita:

- quando non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni riferite anche a tributi diversi;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 200 €.

La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al saggio legale tempo per tempo vigente alla data di presentazione dell'istanza. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione sino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta,

ART. 18 RIMBORSO

1. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore a 12 €
2. Gli interessi corrisposti sulle somme oggetto di rimborso sono determinati pari al tasso di interesse legale.

ART.19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati personali dei contribuenti saranno oggetto di trattamento da parte dell'Ufficio che si occuperà della riscossione coattiva per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti nel pieno rispetto del D.lgs 196/2003 e succ. mod e int.
 2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati
- I dati trattati non saranno oggetto di diffusione se non per espressa previsione di legge o di regolamento.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART.20 PRESCRIZIONE

1. Il termine per l'esercizio di recupero coattivo delle entrate tributarie e non disciplinato dalle disposizioni vigenti è il seguente:

- **entrate tributarie**, l'ingiunzione deve essere notificata al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ;

- **entrate patrimoniali o assimilate**: la notifica dell'ingiunzione deve aver luogo entro i termini /10 o 5 anni) di prescrizione stabiliti dalla normativa vigente (art. 2946, 2947 e 2948 del cod.civ.) Il termine quinquennale è proprio dei canoni, degli interessi e in generale di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Il termine quinquennale è anche delle sanzioni amministrative, quali ad esempio le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada il cui termine decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. La prescrizione è interrotta da ogni atto idoneo ai sensi dell'ordinamento vigente ad esprimere effetto di atto interruttivo della prescrizione.

3. In tema di obbligazione solidale, la notifica a uno solo dei debitori non può valere come titolo esecutivo nei confronti degli altri mentre è in grado di interrompere la prescrizione anche nei confronti degli altri.

ART. 21 DISCARICO CREDITI INESIGIBILI

1. L'ufficio dedicato alla riscossione coattiva comunica annualmente al Servizio Gestione Risorse e al Responsabile della singola Entrata l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono risultati inesigibili e per i quali non si è proceduto nell'attività di recupero nonché quello riferito ai soggetti debitori per i quali sono in corso le procedure concorsuali.

ART. 22 OBBLIGO DI RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE

1. Qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dal Comune, lo stesso sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione all'Ente secondo le modalità e i termini previsti per gli altri agenti contabili in base alla vigente normativa.

ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti afferenti le singole entrate. Le disposizioni contenuti in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni previste nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.